

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### **PCT, tempestività dell'iscrizione a ruolo, prova, attestazioni della cancelleria: non va posto a carico della parte il rischio di un ritardo della cancelleria**

In tema di [prova](#) della tempestività dell'iscrizione a [ruolo](#) della causa e processo civile [telematico](#), posto che le attestazioni della cancelleria che riguardano i dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici hanno efficacia di certezza legale analoga a quella delle annotazioni del cancelliere sugli atti medesimi (sulla base del combinato disposto della L. n. 399 del 1991, art. 4 e D.M. Giustizia 27 marzo 2000, art. 2), si deve condividere l'idea di non porre a carico della parte adempiente il rischio di un ritardo della cancelleria nella iscrizione a ruolo quando vi sia la cennata attività di attestazione da parte della Cancelleria, idonea a giustificare la tempestività dell'attività di deposito.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. civ. 19019/11.

### **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.7.2023, n. 23119**

...omissis...

Fatti di causa

L.F. citò, con atto notificato in data 13/1/2015, Generali Italia SpA, quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo la riforma della sentenza n. 940/2014 resa dal Giudice di Pace di Caserta con la quale era stata accolta solo parzialmente la sua domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale di cui era rimasto vittima a causa di un autoveicolo rimasto non identificato.

Generali Italia SpA, nel costituirsi nel giudizio di appello, eccepì l'improcedibilità del medesimo poiché, a fronte della notifica perfezionata in data 13/1/2015, il processo era stato iscritto a ruolo tardivamente in data 27/1/2015 quindi oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 165 c.p.c., richiamato dall'art. 347 c.p.c..

Il L. replicò che l'adempimento risultava invece eseguito tempestivamente il giorno 21/1/2015 ed a conforto di tale asserzione produsse l'estratto del fascicolo d'ufficio telematico da cui emergeva certificata la data in cui la busta telematica contenente la nota di iscrizione e gli atti processuali di parte era pervenuta nel sistema informatico della cancelleria.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza pubblicata in data 16/2/2021, accolse l'eccezione della appellata e dichiarò improcedibile l'appello. Per quanto ancora di interesse in questa sede il giudice ritenne non potersi accogliere la prospettazione dell'appellante secondo la quale il ritardo sarebbe derivato da un errore commesso dalla cancelleria, la quale, anziché indicare tra le notizie storiche del fascicolo, la data di iscrizione a ruolo della causa coincidente con quella del deposito, ossia del giorno in cui la busta telematica contenente l'appello era pervenuta, aveva erroneamente fatto coincidere la data di iscrizione a ruolo con quella in cui la busta era stata scaricata dall'operatore di cancelleria, successiva alla data del deposito.

La prospettazione dell'appellante non era accoglibile secondo il Tribunale perché l'appellante non aveva dimostrato, con il deposito della seconda pec, ovvero della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, il tempestivo deposito telematico dell'atto.

Avverso la sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito Generali Italia SpA con controricorso.

il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, davanti alla Sesta Sezione Civile - 3, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., e, all'esito della trattazione, con ordinanza interlocutoria del 27/1/2023 n. 2525, rinviato davanti a questa Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

In vista della Pubblica Udienza la Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell'Erba ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso e Generali Italia SpA ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti - il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in quanto l'atto era pervenuto tempestivamente in cancelleria in data 21/1/2015, come certificato dall'estratto tratto dal fascicolo telematico. Erroneamente il giudice ha considerato la diversa data del 27/1/2015, indicata come quella di iscrizione a ruolo, ponendo a carico dell'appellante gli effetti del ritardo con il quale l'operatore di cancelleria aveva scaricato la busta telematica in attesa di accettazione.

Il motivo è fondato.

A norma dell'art. 347 c.p.c. e art. 348 c.p.c., comma 1, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio se l'appellante non si costituisce in termini, cioè entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello all'appellato.

A fronte di un atto di citazione in appello notificato in data 13/1/2015, l'estratto storico prodotto dal ricorrente indicava quale data di deposito quella, tempestiva, del 21/1/2015 e per l'iscrizione della causa a ruolo quella successiva (e tardiva) del 27/1/2015.

E' stata, tuttavia, prodotta anche attestazione sottoscritta dal funzionario di cancelleria che aveva certificato l'avvenuto deposito telematico relativo all'appello in data 21/1/2015.

Il Collegio ritiene che, al fine di giustificare la fondatezza del motivo, si debbano condividere le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, là dove ha osservato quanto segue: "La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, in un caso analogo, nel quale pure si controverteva

sulla tempestività dell'iscrizione a ruolo di un ricorso in appello, assumendosi che l'atto risultava depositato telematicamente in data 13/5/2019, come da stampa della schermata relativa alla consultazione da remoto del fascicolo telematico prodotta in allegato, a nulla rilevando ai fini della tempestività dell'iscrizione al ruolo che l'ufficio giudiziario di destinazione avesse proceduto all'accettazione del medesimo atto solo il giorno successivo deposito, vale a dire il 14 maggio, ha rilevato che la schermata del fascicolo telematico era priva di autenticità e, con ordinanza interlocutoria n. 26405/22, ha disposto l'acquisizione presso la Cancelleria della Corte d'Appello che aveva emesso la sentenza impugnata di una "certificazione in ordine alla data di proposizione del ricorso in appello e dell'eventuale diversa data di accettazione del deposito". Si deve infatti condividere l'ulteriore statuizione giurisprudenziale (Cfr Cass. civ. n. 29357/22) con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto, alla luce del principio della libertà delle prove, non derogato nella materia in questione, che la prova della tempestività dell'iscrizione non debba necessariamente essere fornita mediante la seconda ricevuta attestante l'avvenuta consegna al gestore di posta elettronica Ministero della Giustizia della busta contenente l'atto inviato per il deposito, a cui la giurisprudenza costante ricollega il perfezionamento del deposito telematico (Cfr Cass. civ. SU n. 22834/22, n. 12422/21, n. 19163/20, n. 4787/18). Nel caso esaminato dalla pronuncia sopra citata la Corte ha ritenuto provato il tempestivo deposito dell'attestazione contenuta nella quarta pec, con la quale la cancelleria aveva informato il difensore della data del deposito, avvisandolo che il deposito non era stato successivamente accettato dal sistema. Nel caso in esame il Tribunale quindi erroneamente non ha ritenuto sufficienti le risultanze del fascicolo telematico che avrebbe potuto consultare direttamente, dovendo effettuare anche d'ufficio la verifica della tempestività dell'iscrizione al ruolo e della procedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 347 e 348 c.p.c.. Nel presente procedimento di legittimità non sembra possa ritenersi valida prova della tempestività del deposito telematico la schermata del fascicolo d'ufficio prodotta dal ricorrente, con attestazione di conformità apposta dal difensore ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis. Infatti la norma, che attribuisce speciali poteri di autenticazione al procuratore della parte e che dunque è soggetta ad interpretazione restrittiva, prevede che il difensore possa attestare la conformità all'originale soltanto delle copie informatiche anche per immagine di atti processuali di parte, degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche di procedimenti civili dinanzi al tribunale ed alla corte d'appello. Ne consegue che il difensore non può attestare la conformità all'originale delle annotazioni di cancelleria effettuate ai sensi dell'art. 57 c.p.c., e contenute nella schermata del fascicolo informatico, non potendosi assimilare il cancelliere ad un ausiliario del giudice, per tale intendendosi un soggetto di cui il giudice si avvale conferendogli un incarico occasionale e temporaneo di natura tecnica. In ogni caso il ricorrente ha allegato al ricorso per cassazione (doc. 4) un'attestazione sottoscritta dal Funzionario di cancelleria Dott.ssa R.D., la quale ha certificato, riproducendo la schermata del fascicolo telematico, che effettivamente il deposito telematico relativo all'appello in questione era pervenuto in data 21 gennaio 2015 e risultava iscritto in data 27 gennaio 2015. E' stato chiarito in proposito che le attestazioni della cancelleria che riguardano i dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici, hanno efficacia di certezza legale analoga a quella delle annotazioni del cancelliere sugli atti medesimi sulla base del combinato disposto della L. n. 399 del 1991, art. 4 e D.M. Giustizia 27 marzo 2000, art. 2 (Cfr Cass. civ. n. 19019/11). Il deposito quindi era tempestivo rispetto alla data di notifica della citazione del 13/1/2015, dovendosi escludere ogni effetto pregiudizievole a carico della ricorrente in conseguenza del ritardo con cui il cancelliere ha provveduto all'iscrizione a ruolo".

Le argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero, sulla scorta dell'evocato precedente, sono condivise dal Collegio.

In particolare, si deve condividere l'idea che è sottesa alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, là dove si è ritenuto di non porre a carico della parte adempiente il rischio di un ritardo della cancelleria nella iscrizione a ruolo della causa quando vi sia la cennata attività di attestazione da parte della Cancelleria, idonea a giustificare la tempestività dell'attività di deposito.

Mette conto, inoltre, di rilevare che il Tribunale bene avrebbe potuto e dovuto svolgere opportune verifiche presso la sua cancelleria al fine di spiegare l'accaduto, in particolare chiedendo ad essa di relazionare in proposito.

Con il secondo motivo di ricorso - nullità assoluta della sentenza per violazione degli artt. 57 e 102 c.p.c., e art. 111 Cost. - il ricorrente eccepisce la novità assoluta della sentenza impugnata per non avere il Tribunale consentito l'articolazione del contraddittorio sulla questione della mancata tempestività dell'iscrizione a ruolo, dando sostanzialmente adito ad un errore del cancelliere.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo di ricorso e dichiarare assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---